



CITTÀ' DI GRUGLIASCO **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio

Classifica: IV.4.8.3

Proposta n.ro 50 del 05/07/2024

Ufficio: SERVIZIO IGIENE URBANA, BONIFICHE E TUTELA ANIMALI

ORDINANZA N. 46 DEL 05/07/2024

OGGETTO: PRECAUZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE AGRICOLE PROSSIME AD AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.

IL VICE-SINDACO

Premesso che l'attività di irrorazione di prodotti fitosanitari può alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e provocare, nei terreni adiacenti, cortili, abitazioni, orti, ecc., fenomeni di deriva che possono arrecare danno alle persone, animali, colture, nelle confinanti aree residenziali e/o frequentate dalla popolazione, in quanto potenzialmente esposte a rischi di contaminazione durante i trattamenti, se eseguiti nella mancata applicazione puntuale delle linee guida vigenti;

Preso atto delle vigenti disposizioni in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari, tra cui:

- i Regolamenti (CE) n. 1272/2008 e n. 1107/2009;
- La Direttiva 2009/128/CE, recepita con il Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012;
- Il Decreto Interministeriale del 22.01.2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (P.A.N.) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-3509 del 20.06.2016 (modificata con D.G.R. n. 111-3849 del 4.08.2016) "Linee di indirizzo regionale per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari in aree specifiche";

Viste le suddette disposizioni, che consistono nell'obbligo di attuare determinate azioni, tra cui:

- l'uso di soli prodotti fitosanitari autorizzati da parte del Ministero della Salute;
- il rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'etichetta della miscela autorizzata;

- la registrazione dei trattamenti effettuati e la conservazione di tali registrazioni e della documentazione di acquisto;
- il controllo funzionale periodico delle attrezzature e la registrazione della regolazione e dei volumi utilizzati;
- il divieto di utilizzare, nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (così come definiti dall'art. 3 del regolamento (CE) 1107/2009 e, tra questi, i residenti fortemente esposti), a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 ai sensi del Decreto Legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008; nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri;
- l'informazione preventiva in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone (orti, giardini, cortili, parchi urbani, percorsi fitness...) e alla popolazione residente in aree agricole ;

Considerato che tra le aree specifiche individuate dal Decreto Interministeriale del 22.01.2014 vi sono le aree agricole adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

Ritenuto necessario adottare specifiche disposizioni al fine di conciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela della salute pubblica e di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, art. 50 comma 4;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- i Regolamenti (CE) n. 1272/2008 e n. 1107/2009;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 14/08/2012;
- Il Decreto Interministeriale del 22.01.2014;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-3509 del 20.06.2016 (modificata con D.G.R. n. 111-3849 del 4.08.2016);

ORDINA

- **a tutti i possessori e conduttori di aree agricole, ogni qualvolta venga previsto di effettuare dei trattamenti con prodotti fitosanitari in aree adiacenti o prossime a quelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come individuati dalle suddette norme vigenti (tra cui i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo), di provvedere a :**

1. dare preavviso alla popolazione (almeno 24h prima di ogni trattamento, 48h in caso di giorni festivi), mediante cartellonistica di dimensioni adeguate, collocata in numero tale da essere visibile dalla popolazione che vive o transita nell'area interessata, contenente le seguenti indicazioni: sostanza attiva che sarà utilizzata, la data del trattamento, la durata del divieto di accesso all'area trattata, nonché la ragione sociale del responsabile del trattamento e le altre indicazioni previste nel *Modello di segnalazione* approvato con la D.G.R. 25-3509/2016. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati; nel caso l'etichetta non riporti un tempo di rientro, il divieto di accesso nelle aree frequentate dalla popolazione non può essere inferiore a 48 ore; non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che riportino in etichetta tempi di rientro superiori alle 48 ore.
2. comunicare preventivamente (almeno 24h prima di ogni trattamento, 48h in caso di giorni festivi) alla Polizia Locale e all'ASLTO3, il giorno e l'ora previsti per l'effettuazione di trattamenti che prevedano l'impiego di fitosanitari, l'avvenuto corretto posizionamento della cartellonistica e la tipologia di prodotto utilizzato, mediante l'invio di comunicazione agli indirizzi mail: segr.pl@comune.grugliasco.to.it e sisp.direzione@aslto3.piemonte.it.
3. mantenere, limitatamente alle porzioni delle colture più prossime alle proprietà o ai luoghi abitualmente frequentati da cittadini vulnerabili, la distanza di 30 mt dal confine e eseguire il trattamento negli ultimi 20 mt con modalità manuali e strumenti che limitino al massimo l'aereodispersione dei fitofarmaci o, in subordine (mantenendo comunque una distanza di 10 mt dal confine), provvedere all'installazione di teli antideriva o eventuali ulteriori misure di contenimento, come da D.G.R. 25-3509/2016 punto 5.2.
4. evitare di eseguire i trattamenti in condizioni di vento superiori al grado 1 della scala Beaufort ("bava di vento"; velocità massima dello stesso pari a 5 Km/h).

DISPONE

- alla *Polizia Locale* la verifica della corretta applicazione della presente Ordinanza (fatte salve le competenze in materia di altri Enti). In particolare, si demandano i controlli inerenti la veridicità delle segnalazioni pervenute, la corretta apposizione dei cartelli, il possesso dell'apposito patentino da parte dell'esecutore materiale dei trattamenti;
- all'*ASL-TO3 (Dipartimento di Prevenzione)*, su richiesta del Comune, l'esecuzione di ulteriori controlli più specifici, anche direttamente sul campo, inerenti in particolare il possesso da parte dall'Azienda Agricola dei collaudi e certificazioni sui macchinari utilizzati, la verifica della presenza del quaderno di campagna, il corretto utilizzo dei prodotti e delle attrezzature impiegate e la rispondenza con la normativa vigente e il loro utilizzo in sicurezza o eventuali indagini volte a determinare il residuo dei trattamenti eseguiti anche coinvolgendo il Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) e il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.);

- a *ARPA PIEMONTE*, su richiesta del Comune o dell'ASLTO3 Dipartimento di Prevenzione, l'eventuale svolgimento di campionamenti specifici volti ad accettare la veridicità delle dichiarazioni pervenute e l'eventuale utilizzo di prodotti non consentiti dalla normativa vigente;

AVVERTE

- che l'inosservanza a quanto prescritto con la presente costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e darà luogo, a carico dei responsabili, all'adozione delle eventuali ulteriori azioni penali e amministrative stabilite dalla normativa vigente;
- che la mancata osservanza alle misure stabilite dal Decreto Interministeriale del 22/01/2014 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 150 del 14/08/2012 e s.m.i.;

INFORMA

ai sensi degli artt. 3, 4, 5 della Legge n° 241/90 s.m.i.

- che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune (www.comune.grugliasco.to.it);
- che il presente provvedimento viene trasmesso al Comando di Polizia Locale, all'ASLTO3-SISP e all'ARPA Piemonte per le attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni ivi contenute, ciascuno per quanto di propria competenza;
- che il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Ada Conte, Funzionario E.Q. dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente;
- che avverso il presente provvedimento, per quanto di interesse di terzi, è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Piemonte, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla stessa data;
- che gli atti presupposti al presente provvedimento e in esso citati sono depositati e visionabili presso gli uffici dell'Area Tutela Ambiente, al quarto piano del Palazzo Comunale, sito in Grugliasco – P.zza Matteotti n° 50, (tel. 011/401328.4/.6/.8, e-mail: ambiente@comune.grugliasco.to.it, Pec: ambiente.gru@legalmail.it).

AC/AR/ar

Grugliasco, 05/07/2024

IL VICE SINDACO
Avv. Elisa Martino

